I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1415/94 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1994

relativo al rilascio di titoli di importazione per alcuni prodotti trasformati a base di funghi originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1707/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 per quanto riguarda le importazioni di funghi originarie di paesi terzi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3453/93 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 8,

considerando che i quantitativi per i quali sono già stati rilasciati i titoli raggiungono il volume annuo destinato alla Cina; che è pertanto necessario sospendere il rilascio di titoli che possono beneficiare dell'esenzione dell'importo supplementare di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione dei funghi della specie Agaricus spp. di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 1122/92 [4],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i funghi della specie Agaricus spp. di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 originari della Cina, il rilascio dei titoli che possono beneficiare dell'esenzione dall'importo supplementare di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1796/81 è sospeso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 34.
[2] GU n. L 316 del 17. 12. 1993, pag. 11.
[3] GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.
[4] GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 98.